

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 593 del 19 maggio 2023

Recepimento dell'Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: "Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi". (Rep. atti n. 230/CSR del 30 novembre 2022).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si recepisce l'Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: "*Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi*". (Rep. atti n. 230/CSR del 30 novembre 2022).

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, nell'Allegato XLVI, include il *Mycobacterium paratuberculosis* (paratubercolosi) tra gli agenti biologici di categoria 2, che possono causare malattie negli esseri umani e, in particolare, costituire un rischio per la salute dei lavoratori.

Al fine di contrastare la crescente diffusione della malattia/infezione tra gli allevamenti bovini e di prevedere misure sanitarie uniformi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con accordo del 17 ottobre 2013, sancito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, hanno approvato il documento recante: "*Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina*" (Rep. atti n. 146/CSR del 17 ottobre 2013).

Il documento conteneva le linee guida a cui le Regioni e le Province autonome dovevano conformarsi nell'adozione dei rispettivi piani di controllo e nell'assegnazione delle qualifiche sanitarie per paratubercolosi agli allevamenti bovini. Gli obiettivi erano: raccogliere i dati sull'insorgenza di casi clinici dell'infezione nel patrimonio bovino nazionale, permettere la certificazione per il commercio consapevole degli animali e dei loro prodotti attraverso una classificazione degli allevamenti basata sul rischio, fornire agli allevatori strumenti adeguati per prevenire e per controllare l'infezione.

In seguito all'approvazione delle linee guida in parola, la materia è stata oggetto di diversi interventi normativi a livello unionale e nazionale.

Il 9 marzo 2016 è stato adottato dalla Commissione dell'Unione Europea e dal Parlamento Europeo il Regolamento (UE) 2016/429 con l'obiettivo di dettare un quadro giuridico comune e coordinato nella sanità animale, con riferimento alle malattie trasmissibili. Il Regolamento, come successivamente modificato ed integrato da altri Regolamenti delegati e regolamenti di esecuzione, costituisce oggi il fondamento normativo ("*Animal Health Law*") dei piani di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo della malattie infettive degli animali in tutti gli Stati Membri.

Tra i Regolamenti delegati e di esecuzione del Regolamento (UE) 2016/429, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 ha stabilito la categorizzazione delle malattie elencate e ha classificato non solo la paratubercolosi bovina, ma anche la paratubercolosi bufalina, ovina e caprina come malattia di categoria E.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/429, per tali malattie, rientranti nella categoria E, è prevista la necessaria sorveglianza all'interno dell'Unione Europea.

In conformità alle disposizioni contenute nei sovra citati atti normativi e considerata la presenza endemica della malattia sul territorio nazionale, su proposta delle Regioni e delle Province autonome, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno aggiornare e sostituire le precedenti linee guida, al fine di introdurre misure di sorveglianza conformi a quanto prescritto dal

Regolamento (UE) 2016/429 per la paratubercolosi, applicabili sia agli stabilimenti bovini sia agli stabilimenti bufalini, ovini e caprini.

Con Accordo, concluso ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 281/1997, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno dunque approvato il documento concernente le *"Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi"* (Rep. atti n. 230/CSR del 30 novembre 2022).

Si precisa che, all'interno di tale documento, date le criticità emerse dall'applicazione delle precedenti linee guida, è stato previsto un protocollo diagnostico a maggiore sensibilità, al fine di ridurre la comparsa di positività inattese in allevamenti precedentemente ripetutamente negativi.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire un livello sanitario adeguato negli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini del territorio regionale, valutato anche il carattere potenzialmente zoonotico del *Mycobacterium paratuberculosis*, si propone alla Giunta regionale di recepire il documento concernente le *"Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi"*, **"Allegato A"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 della Commissione Europea e del Parlamento Europeo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018;

VISTO il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;

VISTO il Decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: *"Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina"* (Rep. atti n. 146/CSR del 17 ottobre 2013);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: *"Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi"* (Rep. atti n. 230/CSR del 30 novembre 2022);

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTE la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021; la D.G.R. n. 715 dell'8 giugno 2021 e la D.G.R. n. 839 del 22 giugno 2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di recepire l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: *"Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi"* (Rep. atti n. 230/CSR del 30 novembre 2022), **"Allegato A"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che le linee guida contenute nell'Allegato di cui al punto 2. vanno a sostituire integralmente le *"Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina"* approvate con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 ottobre 2013 (Rep. atti n.

146/CSR del 17 ottobre 2013);

4. di individuare nell'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la struttura regionale competente ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui al punto 2.;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.